

LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI EREDITÀ GIACENTE

Indicazioni operative per i curatori e per la cancelleria

Premessa

Le presenti Linee guida forniscono indicazioni operative per la gestione uniforme ed efficiente delle procedure di eredità giacente, ferme restando le disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e della normativa speciale applicabile, nonché le determinazioni del giudice nel singolo procedimento.

Le indicazioni sono organizzate secondo la sequenza ordinaria degli adempimenti, dall'apertura della procedura alla cessazione della curatela, e hanno anche funzione di supporto al monitoraggio delle procedure pendenti.

Sommario

1. L'istituto dell'eredità giacente
2. Ricorso per la nomina del curatore
3. Decreto di apertura e nomina del curatore
4. Adempimenti della cancelleria
5. Adempimenti preliminari del curatore
6. Amministrazione dei beni ereditari
7. Rendiconto periodico e monitoraggio della procedura
8. Cessazione della curatela
9. Rendiconto finale, liquidazione del compenso e chiusura
10. Adempimenti successivi alla chiusura
11. Aggiornamenti

1. L'istituto dell'eredità giacente

L'eredità giacente, disciplinata dagli artt. 528-532 c.c., assicura la conservazione e l'amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo compreso tra l'apertura della successione, ai sensi dell'art. 456 c.c., e l'eventuale accettazione dell'eredità da parte di un chiamato.

Ai sensi dell'art. 528 c.c., la nomina del curatore presuppone che:

- non sia intervenuta l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato;
- nessun chiamato si trovi nel possesso dei beni ereditari;
- sia nominato un curatore, su istanza di chiunque vi abbia interesse oppure d'ufficio.

2. Ricorso per la nomina del curatore

La nomina del curatore dell'eredità giacente può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, inclusi i chiamati non in possesso dei beni, i chiamati in subordine e i creditori del *de cuius*. La nomina può essere disposta anche d'ufficio.

Il ricorso è presentato al Tribunale del circondario nel quale si è aperta la successione. Salve le determinazioni del giudice nel singolo procedimento, al ricorso è necessario allegare:

- certificato di morte e codice fiscale del defunto;
- certificato storico di famiglia del *de cuius*;
- certificato storico di residenza del *de cuius*;
- visura del registro delle successioni, per la verifica di eventuali rinunce o accettazioni con beneficio d'inventario;
- visura ipocatastale relativa agli eventuali beni immobili intestati al *de cuius*;
- visura del P.R.A. relativa agli eventuali beni mobili registrati;
- documentazione disponibile sulla consistenza patrimoniale attiva e passiva del *de cuius*;
- ove non ricorrano ragioni di urgenza, documentazione relativa all'atto interrogatorio promossa ai sensi dell'art. 481 c.c. nei confronti dei chiamati prossimi (in particolare genitori, figli e fratelli) e degli eventuali eredi testamentari che non risultino avere già rinunciato all'eredità;
- se il ricorso è presentato dall'amministratore di sostegno o dal tutore del *de cuius*, copia del rendiconto finale e del decreto di chiusura della misura di protezione;

- copia del pagamento telematico del contributo unificato di euro 98,00 e del pagamento telematico dell'anticipazione forfettaria dei diritti di cancelleria di euro 27,00.

3. Decreto di apertura e nomina del curatore

La nomina del curatore è disposta con decreto del Tribunale competente, in composizione monocratica. Il decreto richiama gli obblighi che il curatore deve osservare dopo l'accettazione dell'incarico e il giuramento.

Il curatore dell'eredità giacente, nominato ai sensi dell'art. 528 c.c., è un ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c. e amministra fedelmente i beni ereditari sotto la direzione e la vigilanza del giudice.

Il decreto prevede, di regola, la costituzione di un fondo spese, destinato alle attività iniziali della procedura, compresa la pubblicazione per estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Adempimenti della cancelleria

Ai sensi del D.M. 22 giugno 2022, n. 128, la cancelleria comunica all'Agenzia del demanio, entro dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e ai codici fiscali del curatore e del defunto. Sono altresì comunicati gli eventuali provvedimenti di revoca o sostituzione del curatore e la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.

5. Adempimenti preliminari del curatore

Dopo l'accettazione dell'incarico e la prestazione del giuramento, il curatore dà avvio senza ritardo alle attività necessarie alla conservazione, alla ricostruzione e all'amministrazione del patrimonio ereditario.

5.1. Adempimenti immediati

- collaborare alla pubblicazione per estratto del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, utilizzando il fondo spese eventualmente costituito;
- comunicare il decreto di apertura dell'eredità giacente, formulando contestualmente, ove occorra, le richieste di informazioni sui rapporti attivi e passivi del *de cuius*, al ricorrente o al suo difensore, all'Agenzia del demanio, all'Agenzia delle entrate,

all'INPS, alla Camera di commercio, al P.R.A., al Comune di ultima residenza, a Poste Italiane, alle società delle quali il *de cuius* era socio nonché, se noti, agli altri creditori, debitori e soggetti interessati;

- richiedere l'attribuzione del codice fiscale della curatela;
- aprire un conto corrente bancario o postale intestato alla curatela;
- acquisire il possesso e assicurare la custodia dei beni ereditari.

5.2. Ricostruzione dell'asse ereditario

- ricercare i chiamati all'eredità del *de cuius*;
- consultare i pubblici registri e richiedere le informazioni utili all'individuazione dei rapporti attivi e passivi, avvalendosi, previa autorizzazione del giudice ove necessaria, dell'accesso alle banche dati di cui al combinato disposto degli artt. 492-bis c.p.c. e 155-sexies disp. att. c.p.c.;
- formare l'inventario secondo le modalità previste dagli artt. 484 e ss. c.c.

Il curatore presenta al giudice della procedura l'istanza per la nomina del pubblico ufficiale incaricato della formazione dell'inventario. L'inventario, redatto da un cancelliere o da un notaio, è soggetto a registrazione. Se il patrimonio ereditario è privo di liquidità, le relative spese possono essere anticipate mediante il fondo costituito a carico del ricorrente, secondo quanto disposto nel decreto di nomina.

Il pubblico ufficiale incaricato della formazione dell'inventario ha diritto al pagamento delle proprie competenze, liquidate dal giudice. Le relative spese sono poste a carico dell'eredità giacente; in mancanza di liquidità, si provvede secondo quanto stabilito nel decreto di nomina e nei successivi provvedimenti del giudice.

5.3. Adempimenti informativi e fiscali

- trasmettere all'Agenzia del demanio, entro sei mesi dalla nomina, l'elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i dati previsti dall'art. 4 del D.M. 22 giugno 2022, n. 128; in fase di chiusura e di devoluzione dell'eredità allo Stato, il curatore trasmette gli atti e le informazioni previsti dal medesimo decreto, senza provvedere alle trascrizioni nei pubblici registri, che restano di competenza dell'Agenzia del demanio;
- presentare la dichiarazione di successione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente entro dodici mesi dal giorno in cui il curatore ha avuto notizia della nomina;

- presentare le dichiarazioni fiscali ed eseguire gli eventuali adempimenti contabili e IVA riferibili alle attività del *de cuius* o della curatela.

6. Amministrazione dei beni ereditari

Nell'amministrazione del patrimonio ereditario il curatore compie autonomamente gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e negli altri casi previsti dalla legge richiede la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

- pagare i debiti ereditari e i legati previa autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell'art. 530 c.c.;
- amministrare l'eredità ai sensi dell'art. 529 c.c. e dell'art. 782, secondo comma, c.p.c.;
- promuovere la vendita dei beni mobili entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, salvo diverso provvedimento motivato del giudice, ai sensi dell'art. 783, primo comma, c.p.c.;
- richiedere l'autorizzazione alla vendita dei beni immobili inventariati nei casi di necessità o evidente utilità, ai sensi dell'art. 783, secondo comma, c.p.c.; la vendita può essere eseguita mediante asta pubblica oppure, quando ne ricorrano le condizioni, mediante trattativa privata, dandone adeguata motivazione;
- richiedere l'autorizzazione per la riscossione di capitali, le transazioni, i compromessi e gli altri atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 782 c.p.c.;
- curare la promozione, la prosecuzione o la definizione delle controversie che interessano la massa ereditaria.

Gli eventuali importi dovuti per i subprocedimenti autorizzativi sono corrisposti secondo la normativa e gli importi vigenti al momento del deposito.

7. Rendiconto periodico e monitoraggio della procedura

Il curatore deposita il rendiconto periodico con la cadenza stabilita dal giudice e, in mancanza di una diversa disposizione, almeno annualmente. Il rendiconto è accompagnato da una relazione sullo stato della procedura.

La relazione indica, in modo sintetico ma completo:

- le attività compiute nel periodo di riferimento;
- la situazione patrimoniale aggiornata;
- le entrate, le uscite e il saldo del conto intestato alla curatela;

- gli eventuali contenziosi pendenti;
- le attività ancora necessarie;
- le cause che impediscono la chiusura;
- il prevedibile sviluppo della procedura.

Qualora nel periodo di riferimento non siano state compiute attività, il curatore espone le ragioni della stasi e indica le iniziative programmate. In caso di mancato deposito del rendiconto o della relazione, il giudice può invitare il curatore a provvedere entro un termine determinato, ferme le ulteriori determinazioni di competenza.

8. Cessazione della curatela

La curatela cessa, in particolare:

- quando l'eredità è accettata, espressamente o tacitamente, da uno dei chiamati, ai sensi dell'art. 532 c.c.;
- quando l'attivo è esaurito e non residuano beni da conservare o amministrare né ulteriori attività da svolgere;
- quando, in mancanza di successibili entro il sesto grado, l'eredità è devoluta allo Stato ai sensi degli artt. 572, secondo comma, e 586 c.c.; ai fini della definizione della procedura, il curatore rappresenta inoltre al giudice i casi nei quali l'individuazione o il reperimento dei successibili sino al sesto grado risulti impossibile o estremamente difficoltoso, documentando le ricerche eseguite, i costi e i tempi prevedibili delle ulteriori attività, nonché la consistenza dell'asse residuo, affinché il giudice adotti le determinazioni di competenza;
- quando si verifica la prescrizione del diritto di accettare e ricorrono i presupposti per la devoluzione allo Stato;
- quando si accerta che i presupposti della giacenza mancavano già al momento dell'apertura della procedura.

Non appena viene a conoscenza di una causa di cessazione, il curatore ne informa il giudice e compie gli adempimenti necessari alla definizione della procedura.

9. Rendiconto finale, liquidazione del compenso e chiusura

Ai fini della chiusura, il curatore deposita:

- il rendiconto finale dell'amministrazione, corredato dalla documentazione giustificativa e da una relazione sulle attività compiute;

- l'istanza motivata di approvazione del rendiconto e di chiusura della procedura;
- l'istanza di liquidazione del compenso e di rimborso delle spese anticipate;
- ove necessario, l'istanza relativa alla destinazione del saldo e alla chiusura del conto intestato alla curatela.

Il rendiconto finale indica analiticamente le attività e le passività dell'eredità, le somme riscosse, i proventi delle vendite, i pagamenti effettuati, le spese sostenute, le attività non liquidate e il saldo finale della gestione.

Il giudice, esaminati il rendiconto e le istanze, approva il conto, se non presenta lacune o irregolarità e se non sono state formulate osservazioni fondate; liquida il compenso e il rimborso delle spese; adotta quindi i provvedimenti necessari alla chiusura della procedura.

L'attività del curatore, quale ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., è remunerata tenendo conto della natura prevalentemente tecnica dell'attività concretamente prestata. Le spese e il compenso del curatore rientrano nella previsione dell'art. 511 c.c. e sono prededotti secondo la disciplina applicabile.

10. Adempimenti successivi alla chiusura

Dopo la comunicazione del decreto di chiusura, il curatore provvede senza ritardo agli adempimenti conseguenti alla cessazione delle proprie funzioni. In particolare:

- presenta, se dovuta, l'ultima dichiarazione dei redditi relativa al periodo precedente alla cessazione delle funzioni;
- comunica l'intervenuta accettazione dell'eredità e il provvedimento di chiusura nei procedimenti pendenti e deposita la relativa nota informativa;
- formalizza il subentro dell'erede nei rapporti contrattuali in corso oppure procede alla loro definizione, compresa la chiusura del conto intestato alla curatela;
- comunica, a mezzo PEC o raccomandata, la cessazione delle proprie funzioni e, quando necessario, i dati identificativi dell'erede ai soggetti interessati;
- trasmette all'Agenzia del demanio il provvedimento di chiusura e, nei casi di devoluzione allo Stato, una relazione contenente gli elementi identificativi dei beni devoluti.

Le comunicazioni sono inviate, secondo il rispettivo interesse, all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia del demanio, all'ufficio postale competente, all'ufficio tributi del Comune nel quale sono ubicati i beni del *de cuius*, alla Camera di commercio, al P.R.A., all'INPS,

ai creditori, agli istituti di credito e assicurativi, ai datori di lavoro, agli amministratori di condominio, ai comproprietari, agli usufruttuari e agli altri titolari di rapporti giuridici con la curatela.

11. Aggiornamenti

Le presenti Linee guida sono sottoposte ad aggiornamento periodico a cura della Presidenza del Tribunale, con la collaborazione dei magistrati assegnatari delle procedure di eredità giacente, del personale addetto alla cancelleria della volontaria giurisdizione e degli Ordini Professionali cui sono iscritti i professionisti che svolgono l'attività di curatori delle eredità giacenti.

Rovigo, 1° settembre 2026

la Presidente



DI
FRANCESCO
PAOLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
01.09.2026
10:01:17
GMT+00:00